
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

Vigente al: 13-10-2017

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivit 
delle pubbliche amministrazioni

Art. 15-bis

*((Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle
societa' controllate.))*

*((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, Le
societa' a controllo pubblico, nonche' Le societa' in regime di
amministrazione straordinaria, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro
controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di
incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi
alla loro cessazione, le seguenti informazioni:*

*a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;*

b) il curriculum vitae;

*c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali;*

*d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e
il numero di partecipanti alla procedura.*

*2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una
sanzione pari alla somma corrisposta.))*